



**SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI
 RELATIVAMENTE ALL'ORGANICO DI DIRITTO 2011/2012
 a cura di Raffaele Manzoni**

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a.....(prov.....) il..... residente
 in..... insegnante di ruolo (1)..... (cl. di
 concorso) titolare presso la Scuola di
 dall' a.s. con decorrenza giuridica dal immesso in ruolo ai sensi
 con decorrenza economica dal ai sensi del DPR 445/2000, così come
 modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica. Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda. Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

N.B.: Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato. Pertanto alla voce A) competeranno punti 12 per ogni anno. Alla Voce B)00 punti 6 per ogni anno. Alla voce B0 punti 6 per i primi 4 anni e punti 4 per ogni anno successivo al quarto

DICHIARA:

Da compilare a cura dell'interessato	Anni	Punti	Validazione del Dirigente
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO			
A) di aver prestato il seguente servizio nel ruolo di attuale appartenenza:			
<input type="checkbox"/> n.....anni di servizio per decorrenza economica nel ruolo di attuale appartenenza ed anni derivanti da retroattività giuridica coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza (<i>p. 6 per ogni anno</i>) - nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
<input type="checkbox"/> n.....n.anni. di servizio derivanti dalla restituito in integrum operata a seguito di un giudicato
<input type="checkbox"/> n.....anni. relativi al periodo di durata del corso di dottorato di ricerca o della borsa di studio se si è in servizio nello stesso ruolo relativo al periodo della frequenza dei corsi;
<input type="checkbox"/> n anni di servizio effettivamente prestati nella scuola secondaria in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra			
<input type="checkbox"/> n anni di servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.			
<input type="checkbox"/> n anni di servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.			
<input type="checkbox"/> n...anni di servizio effettivo in scuole o plessi situati in paesi n via di sviluppo (<i>p.12 per ogni anno</i>).....			
<input type="checkbox"/> (<i>per i titolari di sc. primaria</i>) n.....anni di servizio di ruolo prestato in scuole uniche o di montagna (<i>p.12 per ogni anno</i>). Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.			
<input type="checkbox"/> n...anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola			

<p>secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.</p> <p><input type="checkbox"/> n....anni di servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria,</p> <p><input type="checkbox"/> (per i titolari sul sostegno o posti speciali): n....anni di servizio di ruolo prestati su posti curricolari (p. 6 per ogni anno)</p> <p>A1) <input type="checkbox"/> di aver prestato n.....anni di servizio effettivo, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza, nelle piccole isole (ulteriori p. 6 per ogni anno. Per i titolari di sostegno ulteriori punti 12 per ogni anno)</p> <p>Il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.</p>			
<p>B) di aver prestato il seguente servizio (3 punti per ogni anno. Per i docenti di sostegno e DOS punti 6 per ogni anno):</p> <p><i>N.B.:</i> per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.</p> <p>Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni di decorrenza giuridica nel ruolo d'appartenenza non coperti da effettivo servizi o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza</p> <p><input type="checkbox"/> (per i titolari della sc. media e secondaria): n...anni servizio nel ruolo degli assistenti universitari e/o nel ruolo del personale educativo, e/o nel ruolo del personale direttivo dei Convitti Nazionali</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari sc. media n.....anni nel ruolo sc. secondaria superiore</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari sc. secondaria superiore n.....anni nel ruolo sc. media</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari sc. secondaria superiore) n...anni nei ruoli docenti diplomati e viceversa Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari sc. media) n...anni nei ruoli docenti diplomati e non viceversa</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari scuola primaria) n.....anni nel ruolo sc. dell'infanzia</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari scuola dell'infanzia) n.....anni nel ruolo della sc. primaria</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni come educatore transitato nel ruolo della sc. primaria e viceversa</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni. relativi al periodo di durata del corso di dottorato di ricerca o della borsa di studio se si è in servizio in ruolo diverso da quello cui si riferisce la frequenza dei corsi;</p>			
<p>B): di aver prestato il seguente servizio pre-ruolo (3 punti per i primi 4 anni e p. 2 per ciascun anno successivo al quarto)</p> <p><i>N.B.:</i> Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato: : 6 punti per i primi 4 anni e 4 punti per gli anni successivi</p> <p>Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957,</p>			

<p>n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera (D.L.vo 370/1970) Si valuta anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera . . Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità. Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche). Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.</p> <p><input type="checkbox"/> servizio militare di leva o per richiamo alle armi o servizio equiparato, prestato in costanza di rapporto di impiego, per il seguente periodo</p> <p><input type="checkbox"/> n.anni su posti sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni di servizio pre-ruolo in scuole o plessi situati nelle piccole isole</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari di sc. primaria) n.....anni di servizio pre-ruolo prestato in scuole uniche o di montagna</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari di sostegno): n....anni servizio pre-ruolo su posti curricolari</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari di sostegno): n....anni servizio pre-ruolo su posti di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari sc. media e secondaria): n....anni servizio nel ruolo e nel preruolo degli insegnanti di scuola primaria e/o dell'infanzia</p> <p><input type="checkbox"/> (per titolari sc.infanzia e primaria): n....anni servizio nel ruolo e nel preruolo degli insegnanti di scuola media e/o secondaria superiore</p> <p><input type="checkbox"/> n....anni servizio nel ruolo e nel preruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica</p> <p><input type="checkbox"/> n....anni servizio di ruolo e preruolo prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.</p> <p>Totale anni di servizio.....</p> <p><i>N.B. 3 punti per i primi 4 anni e p. 2 per ciascun anno successivo al quarto). per i titolari su posti sostegno il punteggio di cui sopra si raddoppia: 6 punti per i primi 4 anni e 4 punti per gli anni successivi</i></p>			
<p>B1) (per la scuola secondaria di II°) n.....anni con comando nella sc. secondaria II° dopo la nomina in ruolo nella scuola media(p. 3 per ogni anno)</p> <p><i>N.B.: per i titolari su posti sostegno il punteggio di cui sopra si raddoppia</i></p>
<p>B3) (per la scuola primaria): di aver prestato:</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni di servizio effettivo di ruolo come specialista per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, di cui: <input type="checkbox"/> n..... anni nell'ambito del plesso di titolarità, <input type="checkbox"/> n.....anni al di fuori del plesso di titolarità, (0,5 punti ovvero 1 punto, per ogni anno, a seconda se il servizio è stato prestato o meno nel plesso di titolarità)</p>
<p>C) <input type="checkbox"/> di aver prestato n.....anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità ovvero</p>			

<p>nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica senza soluzione di continuità (<i>ulteriori p. 2 per i primi 5 anni e p. 3 dal sesto anno in poi</i>)</p> <p>di cui N.....prestati su piccole isole</p> <p><input type="checkbox"/> di aver prestato n.....anni di servizio nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (<i>ulteriori p. 1 per ogni anno non coincidente con quelli attribuiti per la continuità nella stessa scuola</i>)</p>			
--	--	--	--

Note:

- 1) il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004.
- 2) Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010.
- 3) L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
- 3) Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
- 4) Per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di diversa abilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
- 5) Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.
- 6) Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo settennio.
- 7) Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di:
 - salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari.
- 8) Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione.
- 9) Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del **settennio** successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
- 10) La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
- 11) La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo **settennio** va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
- 12) Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del **settennio** il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del **settennio** il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto il **settennio** in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel **settennio** dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.
- 13) Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
- 14) Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel **settennio** quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del **settennio** medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
- 15) Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
- 16) Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.
- 17) Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

C0) di aver prestato n.....anni di servizio nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (*ulteriori p. 1 per ogni anno non coincidente con quelli attribuiti per la continuità nella stessa scuola*)

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel **settennio** del personale trasferito in quanto soprannumerario. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del **settennio** il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del **settennio** il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. **Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio oltre che nella scuola, anche nel comune.** Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta). Qualora il docente al termine del **settennio** non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti i **7** anni del **settennio**. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

C1) (*per la sola scuola primaria per il servizio su posti di lingua straniera*)

di aver prestato effettivo servizio di ruolo per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98,

come specializzato punti.....

come specialista punti.....

(*per un solo triennio, punti 1,5 come specializzato e 3 come specialista*).

D) di non aver presentato , per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 sino all'a.s. 2007/2008, domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale ovvero, pur avendo presentato domanda, di averla revocata nei termini previsti, e di aver diritto al punteggio aggiuntivo di punti 10.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008. Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito

d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro

nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

I) Totale punti per anzianità di servizio

I) Punti.....

II ESIGENZE DI FAMIGLIA

N.B. nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

<p>A) di avere il coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, il genitore (o i genitori) o il figlio (o i figli), residente nel comune in cui è ubicata la scuola di titolarità e di avere diritto a 6 punti.....</p> <p><i>Il punteggio spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.</i></p> <p><i>Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.</i></p>
<p>B) di avere n....figli di età inferiore a 6 anni (alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la graduatoria) e di avere diritto a punti..... (4 per ogni figlio)</p>
<p>C) <input type="checkbox"/> di avere n....figli di età superiore a 6 anni ed inferiori a 18 anni (alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la graduatoria)</p> <p><input type="checkbox"/> di avere n....figli maggiorenni che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, permanentemente inabili a qualsiasi lavoro (punti 3 per ogni figlio)</p>
<p>D): di aver diritto al punteggio aggiuntivo di punti 6:</p> <p><input type="checkbox"/> per prestare la cura e l'assistenza del figlio con minorazione: <input type="checkbox"/> fisica <input type="checkbox"/> psichica <input type="checkbox"/> sensoriale ovvero per prestare la cura e l'assistenza;</p> <p><input type="checkbox"/> del figlio tossicodipendente, o <input type="checkbox"/> del coniuge o <input type="checkbox"/> del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel Comune di</p> <p><i>Il punteggio spetta e quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.</i></p> <p><i>La valutazione è attribuita nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;</i></p> <p><i>b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.</i></p> <p><i>c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.</i></p>
<p>II) Totale punti per esigenze di servizio :</p>	<p>II) Punti.....</p>		
<p>III) TITOLI GENERALI</p>			
<p>Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli:</p>			
<p>A) n...promozioni per merito distinto (1 punto per ogni promozione)</p>

<p>B) superamento concorso per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore, in scuole di ogni ordine e grado (p. 12) .Si valuta un solo concorso.</p> <p><i>E'equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.</i></p> <p><i>I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.</i></p>	<p>.....</p>		<p>.....</p>
<p>C) di aver conseguito n.....diplomi di specializzazione conseguiti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nei corsi post-universitari previsti dagli statuti <input type="checkbox"/> ai sensi del D.P.R.n. 162/82, <input type="checkbox"/> ai sensi della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8) <input type="checkbox"/> ai sensi del decreto 509/99 <p>presso il seguente Ateneo:</p> <p>nelle seguenti discipline.....</p> <p>.....</p> <p>nei corsi post-universitari previsti dagli statuti, ovvero nei corsi indetti ai sensi del D.P.R.n. 162/82, ovvero della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8), o del decreto n. 509/99 presso (indicare l'Ateneo).....</p> <p>nelle seguenti discipline</p> <p>e di aver pertanto diritto a complessivi punti (p. 5 per ogni diploma)</p> <p><i>Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509. Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale). Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di diversa abilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.</i></p>	<p>.....</p>		<p>.....</p>
<p>D) n....diplomi universitari oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (p.3 per ogni diploma): diplomi accademici di primo livello , laurea di primo livello o breve o diploma ISEF o diploma di accademia delle belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.</p> <p><i>Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99. Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.</i></p>	<p>....</p>		<p>.....</p>

<p>E) n.....diplomi di perfezionamento di durata non inferiore ad 1 anno, conseguiti</p> <p><input type="checkbox"/> nei corsi post-universitari previsti dagli statuti</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi del D.P.R.n. 162/82,</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8)</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi del decreto 509/99</p> <p>n master di <input type="checkbox"/> primo livello <input type="checkbox"/> di secondo livello presso presso il seguente Ateneo:, nelle seguenti discipline:.....</p> <p>..... <i>(si valuta un solo corso per a.a. e si attribuiscono punti 1 per ogni diploma)</i></p> <p>Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato. <i>I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.</i></p>			
<p>F) di essere in possesso di:</p> <p><input type="checkbox"/> n....diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale;</p> <p><input type="checkbox"/> del diploma di laurea in scienze motorie;</p> <p><input type="checkbox"/> del diploma di laurea magistrale (specialistica);</p> <p><input type="checkbox"/> del diploma di accademia di belle arti;</p> <p><input type="checkbox"/> del diploma di conservatorio di musica,</p> <p>oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (p. 5 per ogni titolo)</p>			
<p>G) di essere in possesso del titolo di dottorato di ricerca (p.5 max 1 titolo)</p>			
<p>H) per la sola scuola primaria: di aver frequentato il corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici Scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca, e dell'università e di aver diritto a punti 1.....</p>			
<p>N.B. La somma dei punti per la valutazione dei titoli relativi alle lettere C) D),E), F), G), H), non deve essere superiore a 10</p>			
<p>I) di aver partecipato, dall'a.s. 1998/99 sino all'a.s. 2000/2001, a n.....esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/1997 n. 425 e al DPR 23/7/1998 n. 323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame (si attribuiscono punti 1 per ogni esame)</p>			

RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI :

I) Anzianità di servizio :p..... II) Esigenze familiari p..... III) Titoli generali: p.....

Punteggio complessivo: punti.....Posizione in graduatoria:

Data:..... Firma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:.....